

Legge regionale 17 agosto 2026, n. 29

Modifiche della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria).

(BURC n. 169 del 17 agosto 2026)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 8 della [l.r. 19/2002](#))

1. L'articolo 8 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) è così modificato:
 - a) al comma 5 le parole: "su proposta dell'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCCEM e della Lega delle Autonomie Locali, predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed "sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito della propria macrostruttura, stabilisce il Dipartimento ed il Settore che hanno competenza per l'";
 - b) i commi 6 e 7 sono soppressi;
 - c) il comma 8 è così sostituito: "I Comuni producono i dati del nuovo strumento urbanistico in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente legge, e nell'Allegato 2 delle disposizioni normative del QTRP "Linee guida per la formazione dei dati territoriali dei PSC/PSA". Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione del nuovo strumento urbanistico, gli elaborati di Piano, approvati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sono trasmessi al dipartimento e ai settori regionali competenti in materia di pianificazione urbanistica e cartografia. I Comuni che abbiano già approvato un nuovo strumento urbanistico adeguano e trasmettono tempestivamente gli elaborati nel formato previsto dal presente articolo."

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 25 della [l.r. 19/2002](#))

1. Al comma 10 dell'articolo 25 della [l.r. 19/2002](#) le parole: "ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5" sono sostituite dalle seguenti: ", con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare".

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 25-bis della [l.r.19/2002](#))

1. Al comma 4 dell'articolo 25-bis della [l.r. 19/2002](#), le parole: "e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio" sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 27-ter della [l.r 19/2002](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 27-ter della [l.r. 19/2002](#), la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "15.000" e le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato," sono sostituite dalle seguenti:

"hanno in vigore le misure di salvaguardia di cui all'articolo 60 della presente legge,".

Art. 5

(Modifiche dell'articolo 27- quater della [l.r. 19/2002](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 27-quater della [l.r. 19/2002](#) le parole: "Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato," sono sostituite dalle seguenti: "Ad esclusione dei Comuni che hanno in vigore le misure di salvaguardia di cui all'articolo 60 della presente legge,"

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 57 della [l.r. 19/2002](#))

1. L'articolo 57 della [l.r. 19/2002](#) è così modificato:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del [D.P.R. 380/2001](#).";
b) al comma 11 le parole: "fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti." sono sostituite dalle seguenti: "stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del [D.P.R. 380/2001](#), in applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del medesimo [D.P.R. 380/2001](#).";
c) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
"16. La disciplina di cui al presente articolo si applica esclusivamente al mutamento d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare in stato legittimo di cui all'articolo 9-bis del [D.P.R. 380/2001](#) e non alle destinazioni di zona degli strumenti urbanistici vigenti."

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 57-bis della [l.r. 19/2002](#))

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 57-bis della [l.r. 19/2002](#), le parole: "e piani regolatori" e: ", a eccezione delle previgenti zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici [2 aprile 1968, n. 1444](#), degli strumenti urbanistici comunali o delle zone a queste assimilabili dai piani urbanistici comunali, dei centri e nuclei storici consolidati e degli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico" sono soppresse.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.